

Rientro a scuola senza certificato (Bollettino Ufficiale)

Si ricorda, come da comunicazione precedente, che la legge regionale n. 8/2022 che semplifica le certificazioni sanitarie in ambito scolastico è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana Prima serie del giorno 8 marzo 2023 ed è entrata in vigore dopo 15 giorni da tale data, ossia dal 23 marzo.

La norma abolisce l'obbligo, nella regione Toscana, di presentazione del certificato medico per il rientro a scuola degli alunni/e che sono stati assenti per oltre 5 giorni.

<https://www.regione.toscana.it/-/rientro-a-scuola-promulgata-e-pubblicata-sul-bollettino-ufficiale-la-legge>
Cordiali saluti

Art. 1

Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico.
Inserimento dell'articolo 50 bis nella Lr. 40/2009

1. Dopo l'articolo 50 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), è inserito il seguente:

"Art. 50 bis

Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico

1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell'ambito scolastico, nella Regione Toscana è abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffuse in attuazione della normativa vigente.
2. L'obbligo di cui al comma 1 permane nei casi in cui il soggetto richiedente è tenuto alla presentazione del certificato in altre regioni in cui vige una diversa disciplina."

Art. 2

Clausola di neutralità finanziaria

1. Le disposizioni della presente legge non sono idonee a comportare nuove o maggiori spese, né a determinare comunque variazioni degli oneri complessivi a carico delle finanze regionali.